



CITTÀ DI GIULIANOVA

COPIA

ORDINANZA SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 44 DEL 05-03-2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI
PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
"CORONAVIRUS" - COVID -19**

SINDACO

Visti

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
- l'art. 117 del d.lvo 31 marzo 1998 n. 112
- l'art. 50 commi 5 e 6 del d.lvo 267/2000;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM del 04/03/2020, in pari data pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;



CITTÀ DI GIULIANOVA

Viste, in particolare:

- le Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) previste all'articolo 1 lettera b) e lettera c);
- le Misure di informazione e prevenzione operative sull'intero territorio nazionale previste all'articolo 2;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Ritenuto che una valutazione dell'emergenza rispetto al territorio comunale di Giulianova induce ad adottare particolari cautele e verifiche sanitarie;

Preso atto, in particolare, delle criticità che presentano vari locali pubblici adibiti a servizi collettivi (impianti sportivi comunali, centri sociali per anziani, uffici comunali vari) rispetto alla puntuale applicazione delle misure igienico sanitarie sopra richiamate e in particolar modo rispetto a quella di dover mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

Considerato di dovere disporre la chiusura di tutte le strutture pubbliche e private che erogano servizi di cura, assistenza, educazione ed istruzione per i minori, a tutela dei minori in ragione dell'identità di detti servizi rispetto ai servizi educativi di cui al d.lvo 13 aprile 2017 n. 65 alle attività didattiche scolastiche;

Ritenuto altresì di dover sospendere nelle giornate di giovedì 5 marzo e sabato 7 marzo i mercati rionali ove ricorre affollamento di persone tale da non riuscire a garantire nell'immediato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 04/03/2020, e comunque nell'attesa di puntuali indicazioni nel merito da parte delle autorità sanitarie provinciali e/o regionali ;

Richiamato il principio di precauzione che impone il massimo rigore ed impone ragionevolmente un doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione del territorio comunale;

Dato atto che il contenuto della presente ordinanza è stato previamente trasmesso, per quanto di competenza, con nota prot. n. 8641 assunta in data odierna a:

- Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 - 00187 Roma
- Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma;
- Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
Via Luigi Vinciguerra, 1;



CITTÀ DI GIULIANOVA

- Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci. 6 - 67100 L Aquila;
- Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo;
- A.S.L. di Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo

per quanto sopra

ORDINA

con decorrenza da giovedì 5 marzo 2020, e fino alle ore 24:00 del 15 marzo 2020, al fine di implementare ove possibile misure atte a contingentare l'affluenza delle persone nei locali e negli spazi pubblici, e impregiudicata la modifica, la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto e fatte salve proroghe:

- 1) **la chiusura dei quattro centri sociali comunali per anziani;**
- 2) **la chiusura di tutte le strutture pubbliche e private che erogano servizi di assistenza, educazione ed istruzione per i minori;**
- 3) **la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali per lo svolgimento dello sport di base e delle attività motorie in genere.** È tuttavia consentito lo svolgimento degli eventi e le competizioni sportive nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
- 4) **la chiusura al pubblico degli uffici comunali (biblioteca compresa, fatta salva la erogazione del servizio di prestito libri),** ad eccezione dei servizi demografici e di stato civile. L'afflusso a quest'ultimo ufficio resta rigorosamente regolato dall'eliminazione code e, in sala di attesa, non è ammessa la sosta di più di 8 persone congiuntamente presenti.

ORDINA

altresì per le giornate di giovedì 5 marzo e sabato 7 marzo

la sospensione dei mercati rionali, sul Lungomare e Piazza Dalla Chiesa, e nel centro storico.



CITTÀ DI GIULIANOVA

RICORDA

l'applicazione delle seguenti misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria indicate nell'allegato 1 al DPCM 04.03.2020:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- j) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

DISPONE

- a) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per **30 (trenta) giorni**,
- b) che copia della presente ordinanza venga trasmessa, a cura dell'Ufficio di Staff, a:

- *Presidenza del Consiglio Dei Ministri; Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 - 00187 Roma*
- *Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma;*
- *Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
Via Luigi Vinciguerra, 1*
- *Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci. 6 - 67100 L Aquila;*
- *Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo;*
- *A.S.L. di Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo;*

INCARICA



CITTÀ DI GIULIANOVA

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o piena conoscenza o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o piena conoscenza della presente.

Dalla Residenza Municipale, 5 marzo 2020.

Visto Il Segretario Generale
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

Giulianova, li 05-03-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 225

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal **05-03-2020**, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Giulianova, li 05-03-2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE